

15 Maggio 2014

TASI. Commercialisti pretendono la proroga

Tempi non sufficienti. Necessaria proroga senza sanzioni né interessi.

La proroga - Vilma Iaria - Presidente ADC, Roberta Dell'Apa - Presidente AIDC, Marco Cuchel - Presidente ANC, Amedeo Sacrestano - Presidente ANDOC, Raffaele Marcello - Presidente UNAGRACO, Eleonora Di Vona - Presidente UNGDCEC, e Domenico Posca - Presidente UNICO, leader delle sigle sindacali riunite nel coordinamento unico, hanno espresso in maniera condivisa il parere che, per quel che concerne l'imposta Tasi, sia quanto mai necessaria una proroga. Vediamo di seguito le motivazioni che hanno condotto le suddette sigle a formulare una simile istanza.

Le norme e il calcolo - In prima battuta, gli elementi che gravano su questa accorata richiesta di proroga riguardano il lavoro dei professionisti, reso quanto mai difficile sia per quel che concerne il calcolo che in merito alla liquidazione dell'imposta. Ostacoli, questi, resi ancora più aspri alla luce delle recenti disposizioni contenute nel decreto legge n. 16/14. Sul punto, le sigle riunite nel coordinamento unitario ricordano che il precedente intervento normativo, vale a dire la Legge n. 147/13, al comma 688 del primo articolo, confermava le scadenze poste rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre, nonché il fatto che per l'anno in corso il calcolo dell'imposta dovesse essere elaborato in virtù delle delibere TASI (che il MEF dovrà pubblicare sul proprio portale online entro il prossimo 31 maggio), che per i Comuni le cui delibere saranno pubblicate entro il 31 maggio il calcolo della TASI avverrà sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili (quali abitazioni secondarie, capannoni, negozi, uffici e aree edificabili), e infine che nel caso di mancata pubblicazione delle delibere entro la data già citata, solo per le abitazioni principali il versamento dovrà avvenire entro l'unica data del 16 dicembre, laddove per tutti gli altri immobili i contribuenti procederanno col pagamento dell'acconto al 16 giugno applicando l'aliquota dell'1 per mille, salvo poi conguagliare a dicembre.

C'è poco tempo! - Il tempo a disposizione dei commercialisti per calcolare l'importo ai propri clienti è pertanto davvero esiguo. Le stesse sigle sindacali lo spiegano nella nota diffusa ieri. "Senza entrare nel merito delle complicazioni poste dal rispetto del limite massimo previsto dalla Legge di stabilità, la quale impone, per ogni tipologia di immobile, che la somma delle aliquote IMU e TASI non possa superare il 10,6 per mille (come, ad esempio, nel caso in cui un comune avesse già fissato l'aliquota IMU massima per gli immobili a disposizione e/o locati), il primo aspetto che appare immediatamente evidente è che, considerato che le delibere pubblicate entro il 31 maggio esplicano efficacia rispetto alla liquidazione della prima rata di giugno, sia con riguardo alle abitazioni principali che rispetto a tutti gli altri immobili, ai professionisti resterebbero solo 10 giorni lavorativi per il reperimento delle delibere (e le relative complesse interpretazioni), l'adeguamento dei software, l'acquisizione di dati mai richiesti prima a taluni contribuenti (si pensi ai detentori di immobili per i quali ora necessitano gli identificativi catastali degli immobili detenuti), l'elaborazione dei modelli di pagamento", chiariscono le associazioni dei commercialisti, aggiungendo che "nel caso della delibera comunale non pubblicata entro il 31 maggio, al quale sono interessati solo gli immobili diversi dalle abitazioni principali, oltre ai problemi già evidenziati, si pone l'ulteriore criticità del versamento della prima rata relativo a immobili che il comune potrebbe escludere dalla TASI con la delibera da adottarsi entro il 31 di Luglio (secondo la scadenza ad oggi conosciuta). Come conseguenza i versamenti di giugno potrebbero risultare non dovuti, generando così il diritto al rimborso e un ulteriore disagio ai contribuenti tenuti a presentare apposita istanza al comune. In particolare tale disagio colpirebbe ancor più gli inquilini impossibilitati ad effettuare eventuali compensazioni del credito TASI con l'IMU se non proprietari di altri immobili". Alla luce di quanto fin qui esposto, appare dunque chiara la ragione che ha spinto il coordinamento unitario a chiedere una proroga, la cui necessità è evidente non a causa dell'incapacità dei professionisti, quanto invece è ascrivibile alla tempistica non congeniata che potrebbe causare ingorghi ed errori. Una proroga del termine di versamento della prima rata del tributo è ciò che serve, una proroga che non contempra però l'applicazione di sanzioni né di interessi.

Autore: Redazione Fiscal Focus

© 2011-2013 Informat srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - P.IVA 03046150797

E-mail: info@fiscal-focus.info